



Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Direttore Generale

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 19.12.U.1



INPS.0064.21/02/2020.0006479

Federazione Giuoco Calcio Italiana  
[figc.amministrazione@figc.it](mailto:figc.amministrazione@figc.it)  
[segreteria.fed@pec.figc.it](mailto:segreteria.fed@pec.figc.it)  
[segreteria.generale@pec.figc.it](mailto:segreteria.generale@pec.figc.it)

Federazione Italiana Pallacanestro  
[presidenza@fip.it](mailto:presidenza@fip.it)  
[segreteria.generale@fip.it](mailto:segreteria.generale@fip.it)

Federazione Italiana Golf  
[fig@federgolf.it](mailto:fig@federgolf.it)

Federazione Ciclistica Italiana  
[feder ciclismo@k-postacertificata.it](mailto:feder ciclismo@k-postacertificata.it)  
[presidenza@feder ciclismo.it](mailto:presidenza@feder ciclismo.it)

e, p. c. Comitato Olimpico Nazionale Italiano  
[ufficiolegale@cert.coni.it](mailto:ufficiolegale@cert.coni.it) [ufficiolegale@coni.it](mailto:ufficiolegale@coni.it)

Oggetto: Professionismo sportivo femminile. Esonero ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020)

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, il legislatore, con la legge di bilancio 2020, ha previsto per le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua (cfr. art. 1, comma 181, della L. n. 160/2019).

Come è noto, rientra nel professionismo sportivo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 91/1981, l'attività svolta da atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, *"a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica"*.

Nella sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla citata legge sul rapporto di lavoro sportivo professionistico, si viene a configurare, ai fini previdenziali, l'obbligo di iscrizione presso il Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) che, in quanto forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, gestisce le assicurazioni pensionistiche nei confronti di atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici.

In coerenza con la previsione legislativa in oggetto, che espressamente individua, quale elemento costitutivo del diritto all'esonero contributivo per le società sportive femminili, la sussistenza di rapporti di lavoro sportivo con atlete professioniste, l'Istituto nel dettare le disposizioni applicative della norma terrà unicamente conto dei contratti stipulati con riferimento alle discipline sportive riconosciute come "professionistiche" ai sensi della legge n. 91/1981.

Ad oggi, l'attività sportiva professionistica è svolta nell'ambito delle seguenti Federazioni Nazionali: Federazione ciclistica italiana, Federazione Italiana Golf; Federazione Italiana Giuoco Calcio; Federazione Italiana Pallacanestro.

Tuttavia, dall'esame delle disposizioni statutarie e regolamentari adottate dalle Federazioni dotate di un settore professionistico, si rileva che il riconoscimento dello *status* di sportivo professionista concerne solo alcuni tesserati, per lo più, di genere maschile.

Ciò premesso, poiché il regime agevolativo di cui alla citata legge n. 160/2019, concerne unicamente il professionismo femminile, si richiede alle Federazioni in indirizzo di fornire ulteriori elementi conoscitivi (a titolo esemplificativo: norme federali, Statuti, Regolamenti, etc.) in ordine alle discipline in cui le atlete possono svolgere attività sportiva professionistica ai sensi della legge n. 91/1981, corredati dal dettaglio della platea soggettiva di riferimento.

  
Gabriella Di Michele